



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67

della Giunta Comunale

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne - art. 1, comma 65 ter legge 27.12.2017 nr. 205 e s.m. Approvazione schema di bando anno per l'assegnazione fondo annualità 2022.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Maestri Richard	X		
Beltrami Cesare	X		
Maestri Monica	X		

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

17/09/2023

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. de Stanchina Alberto

Assiste il Segretario Comunale de Stanchina dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne
- art. 1, comma 65 ter legge 27.12.2017 nr. 205 e s.m. Approvazione schema di bando
anno per l'assegnazione fondo annualità 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'Annualità 2020 € 23.994,00.=, per l'annualità 2021 € 15.996,00.= e per l'annualità 2022 € 15.996,00.=;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

FATTO presente che secondo quanto stabilito:

1. al comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 "I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a. svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b. sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo";

2. al comma 2 del medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di sostegno economico che possono essere adottate dai Comuni in favore delle attività commerciali e artigianali del proprio territorio: "le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricoprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione

dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale in questo momento ha ritenuto prioritario intervenire, per sostenere la realtà delle micro e piccole imprese presenti nel territorio particolarmente penalizzate dalle chiusure/limitazioni dell'attività conseguenti al Covid 19 ed è intenzionata a distribuire le risorse disponibili per l'anno 2022 pari a € 15.996,00 secondo la tipologia dei contributi a fondo perduto per spese di gestione in c/esercizio;

RILEVATO che per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto si deve in via preliminare procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare le modalità di presentazione della domanda di beneficio, i criteri di priorità/selezione delle imprese beneficiarie, i requisiti di accesso al beneficio economico, i metodi di valutazione delle richieste di contributo e di stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il Monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 97 d.d. 30.12.2022 con la quale si è provveduto a concedere contributi in argomento per l'anno 2021 esaurendo in toto il budget esso a disposizione per quell'anno;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione e concessione del contributo in argomento anche per l'anno 2022, al fine di dare sostegno alle attività economiche ed artigianali presenti sul territorio che anche nel corso dell'anno 2022 hanno subito limitazioni alla propria attività a causa della pandemia.

VISTO lo schema di bando pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del Segretario Comunale, de Stanchina dott. Alberto;

VISTA la dotazione organica dell'Ente, la specificità della materia oggetto del Bando pubblico unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente è dato mandato al Responsabile del procedimento per i conseguenti atti di gestione per cui potrà avvalersi di un supporto specialistico esterno all'Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà anche avvalersi di un supporto specialistico esterno all'Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile.

VISTI:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare il “bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione 2022 a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all’art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205” predisposto dall’Ufficio Segreteria, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di individuare il Responsabile del Procedimento per tale attività nella persona del Segretario Comunale de Stanchina dott. Alberto;
- 4) di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, che potrà anche avvalersi del supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;
- 5) di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183 della L.R. 03/05/2018, n. 2.
- 6) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio telematico, ai **Capigruppo Consiliari** ai sensi di quanto disposto dell’articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- 7) Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto

(firmato digitalmente)